REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1990

concernente il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato de ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 [2], in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90 [4], in particolare l'articolo 5;

considerando che l'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1201/88 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per un quantitativo supplementare rispetto alle 19 900 t fissate nel protocollo all'accordo con la Iugoslavia, tenendo conto della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate; che, tuttavia, il dazio preferenziale non si applica all'importazione di detto quantitativo supplementare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/90 della Commissione [5] ha sospeso, dal 27 giugno, il rilascio dei titoli d'importazione nel quadro del regime in questione, poiché le quantità previste nel protocollo risultavano superate per il 1990;

considerando che, sulla base di un esame della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate, è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1201/88, per soddisfare i fabbisogni specifici dell'industria di trasformazione delle ciliegie acide congelate senza aggiunta di zucchero del codice NC ex 0811 90 90; che, per sopperire ai fabbisogni reali, occorre riservare una parte preponderante delle quantità aggiuntive agli importatori che in passato si sono approvvigionati nel quadro del suddetto regime, pur mantenendo un accesso a queste disponibilità per i nuovi importatori;

considerando che il controllo dell'utilizzazione deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [6]; che ogni Stato membro può instaurare, ai sensi dell'articolo 16 del citato regolamento, il controllo dell'utilizzazione secondo una procedura nazionale, sempreché la merce in causa non lasci il proprio territorio prima di ricevere la destinazione fissata;

considerando che, per garantire una buona gestione del regime in oggetto, tenendo conto dei suddetti obiettivi, occorre prevedere, a carico degli operatori, la costituzione di una cauzione unica, che viene immediatamente svincolata in proporzione dei quantitativi di cui è comprovata l'utilizzazione;

considerando che occorre adottare le modalità di gestione delle quantità aggiuntive; che tali modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità d'applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Iugoslavia [7], rettificato dal regolamento (CEE) n. 582/89 [8];

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fino al 31 dicembre 1990 il rilascio dei titoli d'importazione di ciliegie acide congelate, senza aggiunta di zucchero, del codice NC ex 0811 90 90, originarie della Iugoslavia, si effettua per un quantitativo aggiuntivo di 5 500 tonnellate.

L'immissione in libera pratica di tali ciliegie si effettua per qualsiasi trasformazione, esclusa la fabbricazione di conserve del codice NC 2008.

2. La quantità fissata al paragrafo 1 è assegnata,

a) sino a concorrenza di 5 000 t, agli operatori che hanno inoltrato domande di titoli d'importazione per questo prodotto originario della Iugoslavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1201/88, nel 1989 e nel 1990;

b) sino a concorrenza di 500 t, agli operatori che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, se la quantità di cui alla lettera b) non è oggetto di una domanda di titolo d'importazione o lo è solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato ai richiedenti di cui alla lettera a).

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.
[4] GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 3.
[5] GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 32.
[6] GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.
[7] GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.
[8] GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 18.

3. Nessuna domanda di titolo può riguardare una quantità superiore a quella menzionata, rispettivamente, alle lettere a) o b) del paragrafo 2.

4. I titoli sono rilasciati conformemente al regolamento (CEE) n. 4061/88, fatte salve le disposizioni specifiche del presente regolamento.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2405/89 della Commissione [1], la domanda di titolo d'importazione è ammissibile solo se accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione unica di 5 ECU/100 kg.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata immediatamente per i quantitativi relativamente ai quali l'interessato è in grado di comprovare che i prodotti sono stati utilizzati secondo la destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. Il controllo dell'utillizzazione prevista all'articolo 1 è effettuato a norma del regolamento (CEE) n. 2823/87.

2. Sala applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2823/87, l'esemplare di controllo T5 è completato nel modo seguente:

a) La casella 104 è compilata marcando con una X l'indicazione stampata « Altri (da specificare) » e completandola con una delle indicazioni seguenti:
   — Destinado a ser utilizado para cualquier transformación, a excepción de la fabricación de las conservas comprendidas en el código NC 2008
   — Kan anvendes til enhver form for forarbejdning, bortset fra fremstilling af konserves henhørende under KN-kode 2008
   — Zur Verarbeitung bestimmt mit Ausnahme der Herstellung von Konserven, die unter den KN-Code 2008 fallen
   — Προορίζεται για χρήση για μεταποίηση άλλη από την κατασκευή συσκευασιών που εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 2008
   — To be used for all processing other than the manufacture of preserves falling within CN code 2008
   — Destiné à être utilisé pour toute transformation à l'exclusion de la fabrication de conserves relevant du code NC 2008
   — Destinato ad essere utilizzato per ogni trasformazione, con l'esclusione delle conserve afferenti al codice NC 2008
   — Bestemd voor verwerking, met uitzondering van het vervaardigen van conserven van GN-code 2008
   — Destinado a ser utilizado para qualquer transformação, excepto na fabricação das conservas relativas ao código NC 2008

b) La casella 107 è compilata da una delle indicazioni seguenti:
   — Reglamento (CEE) nº 3252/90
   — Forordning (EØF) nr. 3252/90
   — Verordnung (EWG) Nr. 3252/90
   — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3252/90
   — Regulation (EEC) No 3252/90
   — Règlement (CEE) nº 3252/90
   — Regolamento (CEE) n. 3252/90
   — Verordening (EEG) nr. 3252/90
   — Regulamento (CEE) nº 3252/90

Articolo 4

I titoli d'importazione rilasciati secondo il presente regolamento recano una delle seguenti indicazioni nella casella 24:

a) — Aranceles de aduana que deberán pagarse: 18 %
   — Toldsats, der skal betales: 18 %
   — Zu entrichtender Zoll: 18 %
   — Δασμοί προς πληρωμή: 18 %
   — Customs duty to be paid: 18 %
   — Droits de douane à payer: 18 %
   — Dazi doganali da pagare: 18 %
   — Te betalen douanerechten: 18 %
   — Direitos de alfândega a ser pagos: 18 %

b) — Destinado a ser utilizado para cualquier transformación, a excepción de la fabricación de las conservas comprendidas en el código NC 2008 [Reglamento (CEE) nº 3252/90]
   — Kan anvendes til enhver form for forarbejdning, bortset fra fremstilling af konserves henhørende under KN-kode 2008 (forordning (EØF) nr. 3252/90)
   — Zur Verarbeitung bestimmt mit Ausnahme der Herstellung von Konserven, die unter den KN-Code 2008 fallen (Verordnung (EWG) Nr. 3252/90)
   — Προς χρήση για μεταποίηση άλλη από την κατασκευή συσκευασιών που εμπίπτουν στον κωδικό ΣΟ 2008 [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3252/90]
   — To be used for all processing other than the manufacture of preserves falling within CN code 2008 (Regulation (EEC) No 3252/90)
   — Destiné à être utilisé pour toute transformation à l'exclusion de la fabrication de conserves relevant du code NC 2008 [règlement (CEE) nº 3252/90]
   — Destinato ad essere utilizzato per ogni trasformazione, con l'esclusione delle conserve afferenti al codice NC 2008 [regolamento (CEE) n. 3252/90]
   — Bestemd voor verwerking, met uitzondering van het vervaardigen van conserven van GN-code 2008 (Verordening (EEG) nr. 3252/90)
   — Destinado a ser utilizado para qualquer transformação, excepto na fabricação das conservas relativas ao código NC 2008 (Regulamento (CEE) nº 3252/90).

[1] GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 34.

Articolo 5

Le domande di titoli d'importazione sono inoltrate alle competenti autorità degli Stati membri il 13 e il 14 novembre 1990. Dette autorità trasmettono le domande alla Commissione entro le ore 12.00 del 16 novembre 1990, distinguendo le quantità richieste, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

La Commissione determina e comunica per telescritto agli Stati membri, entro il 19 novembre 1990, le quantità per le quali sono rilasciati i titoli, rispettivamente, ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 7

I titoli per i quali le domande sono state trasmesse conformemente all'articolo 4 sono rilasciati entro il 20 novembre 1990.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione